



COMUNE DI MARTELLAGO
-Provincia di Venezia -

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

approvato con delibera di C.C. n. 42 del 12.06.1998,
modificato con delibera di C.C. n. 54 del 14.05.1999,
modificato con delibera di C.C. n. ___ del 01.02.2002

-Servizio Attività Produttive-

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della legge n.21/92, all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art.85, lett. b) del D. Lgs. n. 285/92.

Articolo 2 **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

3. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse.

4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore.

5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

6. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale; il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra descritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura ed esibita a richiesta agli organi preposti al controllo, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 22/96.

TITOLO II -CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 **TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 4 **CUMULO DEI TITOLI**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi. E', invece, ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nella misura massima del 50% del contingente.

Articolo 5

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono ricorrere alle seguenti forme giuridiche, di cui all'art. 14 della L.R. n. 22/96:

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrare in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito, previa presentazione all'Ufficio Attività Produttive dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di seguito indicati:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) dichiarazione di iscrizione dell'organismo alla CCIAA. attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. Il Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta ed effettuati gli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti autodichiarati, emana apposito provvedimento, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine, nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta, verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno due anni dalla data del recesso, fermo restando il rapporto in essere con gli organismi stessi.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 6

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea fatte salve le leggi di reciprocità;
- h) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi rilasciata da altro comune;

- g) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto dei massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Articolo 7

IDONEITA' MORALE

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. ai sensi dell'art.5 del presente regolamento; il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Articolo 8

IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione, anche dei dipendenti, dei sostituti del titolare e dei collaboratori familiari. al ruolo dei conducenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 22/96, sezione autovetture, istituito dalla Provincia di Venezia, presso la C.C.I.A.A. di Venezia.

TITOLO IV -COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 9 FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e dell'art. 13 della legge regionale n. 22/96, è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:

- a) norme regolamentari;
- b) contingenti;
- c) tariffe;
- d) (abrogato).

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

Articolo 10 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta Comunale nomina la Commissione Consultiva, di cui all'art. 9 del presente regolamento composta come segue:

- l'assessore alle Attività Produttive, o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- il Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali, o un suo delegato, in qualità di componente;
- il Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Provincia di Venezia. o un suo delegato, in qualità di componente;
- tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura, in qualità di componenti;
- un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti, in qualità di componente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Servizio Attività Produttive, con qualifica non inferiore alla VI, designato dal Presidente della Commissione.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Articolo 11 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione Consultiva Comunale ha durata quattro anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina della Giunta Comunale

2. Le sedute sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti.

5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

6. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 12 CONTINGENTI

1. I contingenti di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinati provvisoriamente nel numero di sei, in attesa del provvedimento di determinazione definitiva della Giunta Regionale, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. n. 22/96..

Articolo 13 ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e colloquio a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8.

2. Il concorso è indetto dalla Giunta comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, di cui al precedente art. 12, o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità, fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria.

Articolo 14 BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità

2. Il bando è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio del Comune e della Provincia, nonché mediante avvisi alla cittadinanza.

Articolo 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, con firma autenticata, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale possesso dei titoli valutabili e/o di preferenza, di cui al successivo art. 18, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, di cui agli artt. 6, 7 e 8, e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

3. La documentazione definitiva relativa gli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 16

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 14 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione: le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Attività Produttive con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal Presidente della Commissione. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

6. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.

Articolo 17

TITOLI VALUTABILI DI PREFERENZA

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di regolare servizio in qualità di conducente di autovetture adibiti a servizio di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;
- e) i carichi di famiglia.

2. Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Articolo 18

MATERIE D'ESAME

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
- b) eventuale conoscenza di lingue straniere;
- c) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- d) norme di legge in materia fiscale, contabile e di organizzazione d'impresa.

2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Articolo 19
VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 20
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

I. Entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive, con l'osservanza dei termini e delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 aprile 1992, n.300 e al D.P.R. 9 maggio 1994, n.407.

Articolo 21
DURATA E VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

(abrogato)

Articolo 22
INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento medesimo, pena decadenza, ai sensi del successivo art. 46, comma 2, lett. g).

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

**TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI
ALLA GUIDA**

Articolo 23
TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa o di un suo ramo.

2. Il trasferimento delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché iscritta al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, nonché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di un'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L' inabilità o l' inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro sessanta giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro un anno dall'accertamento dell'impedimento.

4. Detto termine può essere prorogabile di anno in anno per gravi motivi familiari e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti idonei all'esercizio dell'attività da parte dell'ultimo figlio minorenni, salvo valida rinuncia, ed in tal caso decade l'obbligo di consegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni avvalendosi altresì della facoltà concessa dall'art. 25, comma 1, lett. a).

5. Il trasferimento deve essere documentato dal titolare mediante produzione all'Ufficio Attività Produttive del contratto di cessione debitamente registrato.

6. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto. il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

7. Il trasferimento è disposto dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive previa verifica della sussistenza delle suddette condizioni ed accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'art. 6.

Articolo 24

TRASFERIMENTO PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ad un soggetto diverso, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 presso la C.C.I.A.A. di Venezia ed in possesso dei requisiti prescritti.

2. Gli eredi, di cui al comma 1, devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 gli eredi devono segnalare un nominativo tra i componenti del nucleo familiare che abbia espresso la volontà a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o il trasferimento della stessa a un terzo. Nella fattispecie tutti gli aventi diritto, coniuge -figli maggiorenni -figli minori rappresentati dal giudice tutelare, etc., devono presentare atto di rinuncia, scritto e registrato anche congiunto, a subentrare nell'attività

4. A far data dalla comunicazione di cui al comma 2, nelle more della segnalazione prevista dal comma 3, gli eredi possono avvalersi dell'attività di autonoleggio da rimessa di un soggetto anche non appartenente al nucleo familiare, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 avvalendosi dell'autorizzazione titolare al de cuius.

5. L' indicato in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autonoleggio deve subentrare nella titolarità dell'autorizzazione entro sei mesi a far data dalla segnalazione prevista al comma 3.

6. L' indicato privo dei requisiti prescritti per subentrare nella titolarità dell'autorizzazione deve provvedere ad acquisirli entro il termine massimo di anni due.

7. L'erede minore, se indicato, agirà sotto tutela e dovrà regolare la propria posizione, rispetto ai requisiti, entro i due anni successivi al compimento dell' età minima necessaria per l'acquisizione delle abilitazioni professionali.

8. Nei periodi di cui ai precedenti commi 6 e 7, concessi all'indicato per rendere la propria figura atta a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, lo stesso potrà avvalersi, per la guida del mezzo o mezzi di terze persone iscritte nel ruolo dei conducenti e in possesso di tutti i requisiti.

9. Il mancato subentro o trasferimento o la mancata designazione nei termini previsti dai precedenti commi verranno considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del diritto al titolo, fatti salvi i casi di impossibilità da imputarsi a cause di forza maggiore dimostrata.

10. L'evento per mortis causa o invalidità permanente dell'indicato, prima del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, previa rinuncia dell'indicato del diritto acquisito in presenza di invalidità permanente, determineranno l'annullamento dell'iter percorso.

11. In forza del recitato di cui al comma 10, per tutti coloro che al momento dell'evento siano rappresentati nel nucleo familiare sorgerà il diritto, ex novo, di iniziare la procedura per subentrare nella titolarità dell'autorizzazione nelle forme e nei modi enunciati dal presente articolo.

12. In assenza di eredi al momento dell'evento per mortis causa di un soggetto titolare dell'autorizzazione queste ultime saranno poste a disposizione del competente ufficio comunale.

Articolo 25

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO

1. I titolari di autorizzazione, che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all' art. 10 della L.R. n.22/96, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori di titolari di autorizzazione possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione, per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio Attività Produttive, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo, nonché il possesso dei requisiti prescritti, l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro e di gestione di cui ai commi 3 e 4.

6. E' consentito ai titolari di autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di sostituti dipendenti assunti dagli organismi associativi.

7. Dopo la verifica della suddetta documentazione e l'accertamento del possesso dei requisiti necessari, il Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

Articolo 26

COLLABORATORI FAMILIARI DI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE

1. I titolari di autorizzazione, nello svolgimento del servizio, previa richiesta all'Ufficio Attività Produttive in carta legale, possono avvalersi della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 10 della legge n. 22/96, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività d'impresa.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. La collaborazione familiare è limitata ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), e cioè alle seguenti persone:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
 - figli del coniuge se divorziato;
 - suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente il problema della convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. Alla richiesta deve essere allegata documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato, ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n.576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n.17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione) che il proprio lavoro sarà prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D. Lgs 08.08.1994, n.490 (autocertificazione antimafia);
- d) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- e) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

7. L'Ufficio Attività Produttive procederà ad accertare d'ufficio il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- b) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al collaboratore familiare, rilasciato dal Tribunale competente;
- c) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione.
- d) attestazione relativa al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art.3 della legge 27.12.56, n. 1423.

8. L'Ufficio Attività Produttive procede, quindi, a segnalare, per conoscenza, alla locale M.C.T.C. che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

9. Dopo la verifica della suddetta documentazione e l'accertamento del possesso dei requisiti necessari, il Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

10. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Articolo 27 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione all'Ufficio Attività Produttive;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art.169 comma 6 del D.L.vo n.285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal comune, se titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni alle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura. trasportare gli agenti operanti agli uffici di P. S. o di Polizia Urbana;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l' ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l'ufficio comunale competente;
- r) dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio Attività Produttive in caso di sinistro;
- s) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- t) comunicare entro quindici giorni all'Ufficio Attività Produttive l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- u) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- v) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore all'Ufficio Attività Produttive ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Articolo 28

DIRITTI DEI CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- h) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art.27, comma 1, lett. m), del presente regolamento.

Articolo 29

DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l' autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell' autovettura;
- g) ostacolare l' opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L. vo n.285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di loro proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto alla manutenzione del mezzo;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata all'Ufficio Attività Produttive;
- p) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge n.22/96;

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 30

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;
- d) avere idonea agibilità;
- e) essere collaudate per non meno di quattro posti, escluso il conducente;
- f) essere del/dei colore/i determinato/i dal Comune con apposita ordinanza, escludendo il bianco;
- g) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Articolo 31

CONTROLLI SUI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, anche in caso di sostituzione dell'autoveicolo, a controllo da parte dell'Ufficio Attività Produttive, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli art. 30 del presente regolamento. L'Ufficio Attività Produttive, per l'esercizio del controllo, si avvalerà della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'Ufficio Attività Produttive a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive, provvede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'Ufficio Attività Produttive.

4. L'Ufficio Attività Produttive, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Articolo 32

SOSTITUZIONE DELL' AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata di autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso, da verificarsi nei modi previsti al precedente art. 31.

2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Articolo 33

AVARIA DELL'AUTOVETTURA

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve dunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio e, comunque, provvedendo all'espletamento del servizio con altra autovettura dotata di autorizzazione o licenza.

Articolo 34

SCORTA TECNICA E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI PER FERMO TECNICO

1. Nell'ambito organizzativo del servizio di noleggio di autovettura con conducente il comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il comune stabilirà contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta potranno essere di società di cooperative, consorzi o simili.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Articolo 35

RADIOTELEFONO

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'art. 2 e dall'art. 29 del presente Regolamento.

2. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO IX – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 36

STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Articolo 37

TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari di autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. Il comune, ferma restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 24.04.78, n.384.

Articolo 38

TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal comune, previo parere della Commissione consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto, deliberate dall'autorità competente, devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Articolo 39

FERIE, ASSENZA E ASPETTATIVA

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessazione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Articolo 40

SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico non di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti ed i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Articolo 41

VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 42

SANZIONI

1. Tutte le violazioni del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Articolo 43

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Articolo 44

SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. I provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione sono adottati dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive.

6. E. facoltà del comune sospendere l'autorizzazione durante il caso di procedimento penale, per gli specifici reati previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

7. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'Ufficio Attività Produttive, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

8. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C. T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.

9. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

10. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 45

DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Settore/Servizio Attività Produttive dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso di dichiarazione di fallimento, ovvero messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge.

2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Articolo 46

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO X - RECLAMI E QUALITA' DEL SERVIZIO

Articolo 47

RECLAMI

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.

5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunicazione scritta al reclamante.

6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo, deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Articolo 48
CARTA DELLA MOBILITA' - SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub a).

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per le realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del livello (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 50
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Articolo 51
NORMA TRANSITORIA

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 23.

3. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti dall'art. 12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.